

**REGOLAMENTO PER LA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

***PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA
MUNICIPALE DEL COMUNE DI
LEINI***

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di gestione della quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada, destinata al finanziamento di misure di assistenza e previdenza integrativa per il personale del Corpo della Polizia Municipale.

Art. 2 – DESTINATARI

Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Leini in servizio a tempo indeterminato e con profilo di vigilanza.

Il personale assunto in organico mediante la procedura di mobilità maturerà la quota accantonata sul fondo dal giorno di assunzione e potrà iniziare a usufruire della quota soltanto dall'anno solare successivo a quello di assunzione. Per il personale neo-assunto in organico con la procedura concorsuale potrà iniziare a usufruire della quota accantonata sul fondo soltanto dopo aver superato il periodo di prova.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208 C.d.S., e, pertanto saranno impegnate per stipulare il contratto datoriale al Fondo di previdenza complementare.

Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a Fondo Pensione chiuso di comparto denominato "FONDO PERSEO-SIRIO" di cui all'art. 56 quater del CCNL del 21.05.2018 – Funzioni Locali .

Art. 4 – FINANZIAMENTO

Il Comune di Leini destina annualmente, a partire dall'anno 2018, una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie al finanziamento di questo specifico fondo, individuandone la consistenza nella Deliberazione della Giunta Comunale con cui si provvede a quantificare e ripartire le risorse di cui all'art. 208 del Codice della strada. La consistenza del fondo è commisurata al numero dei destinatari, come identificati nell'art. 2, in modo da garantire la disponibilità di una somma pari a € 1000,00 pro-capite. Tale somma potrà essere ridotta previo accordo integrativo con le organizzazioni sindacali.

L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore del Fondo PERSEO-SIRIO.

Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:

- Capitale garantito.

Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale di cui sopra, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro per collocamento a riposo, dimissioni, mobilità in altro ente o altra causa o per passaggio del dipendente in strutture diverse dalla Polizia Municipale, con cambio del profilo professionale.

Il Comune di Leini provvederà a sospendere il versamento del premio individuale annuale in tutti i casi in cui il dipendente sospenda la prestazione lavorativa, anche se con diritto alla conservazione del posto per :

- Aspettativa non retribuita;
- Comando presso altro Ente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna/esterna o comunque di perdita della qualifica di Agente di P.M. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:

- Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
- Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
- Riscattare la propria posizione individuale.

L'obbligo contributivo dell'ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.

La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

Art. 8- ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e disciplina i relativi fondi accantonati.

Art. 9 – NORME FINALI

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.